

**COMUNE DI ARTENA**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO**  
Arch. Massimo Rubbico



## OGGETTO DELL'APPALTO-DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

### Articolo I.1

Il presente documento definisce le prescrizioni tecniche e i requisiti generali per i lavori esterni all'edificio, per la fornitura di materiali e la installazione degli impianti di climatizzazione e di riscaldamento per i locali inseriti all'interno della volumetria della scuola Macere – contrada Macere nel Comune di Artena (RM)

Questo documento si riferisce pertanto alle caratteristiche tecniche e funzionali, nonché alle prestazioni dei singoli componenti degli impianti in oggetto, di sottosistemi e di sezione di impianto, cui dovranno attenersi le Ditte in fase di offerta e, successivamente, di esecuzione delle opere in oggetto.

Parte integrante di questo documento, soprattutto per la descrizione delle funzioni nei singoli locali del complesso, e delle caratteristiche delle apparecchiature, sono gli elaborati di progetto costituiti da:

- schemi funzionali;
- planimetrie con la rappresentazione delle reti principali di distribuzione e delle utenze di zona nonché la distribuzione delle apparecchiature.

Completano la documentazione tecnica per il complesso di cui all'oggetto:

- gli elaborati tecnico-amministrativi (computo metrico) che individuano quantitativamente l'intervento.

Tipo Categoria	N° Categoria	Importo classifica
Categoria prevalente	<b>OG11</b>	258.000 I

### ARTICOLO I.2

#### Forma e principali dimensioni delle opere quote di riferimento

1. La forma e le dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dai disegni esecutivi di progetto allegati al contratto, salvo quanto verrà meglio precisato all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori.
2. Il committente si riserva, nei limiti previsti dalla legge, la facoltà di introdurre all'atto esecutivo varianti di modesta entità alle opere nell'esclusivo interesse della buona riuscita dei lavori, senza che l'Impresa possa trarre motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente Capitolato.
3. I riferimenti planimetrici ed altimetrici sono contenuti nei disegni di progetto.

### Articolo I.3

#### Norme in materia di sicurezza

1. Il Piano di Sicurezza potrà essere adeguato in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute; a fronte di significative modificazioni si procederà a norma dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 494/96 così come modificato dal D. Lgs. n. 528/99.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 494/96 così come modificato dal D. Lgs. n. 528/99.
3. Ai sensi dell'art. 31 comma 2-bis della legge n. 109/94 e successive modifiche e integrazioni, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, l'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modifiche o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento.

4. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si deve pronunciare tempestivamente sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate dall'appaltatore; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

5. Nella redazione del Piano Operativo di Sicurezza, relativo alle proprie scelte autonome di organizzazione del cantiere ed esecuzione dei lavori, l'appaltatore dovrà tenere conto di quanto stabilito nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento; eventuali modifiche e/o aggiornamenti dovranno essere preventivamente proposte alla D.L. e al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione per le rispettive approvazioni; le decisioni del direttore dei lavori e del coordinatore per l'esecuzione, da comunicare tempestivamente all'appaltatore, sono per esso vincolanti.

#### *Articolo I.4*

### **Cronoprogramma – Programma esecutivo dei lavori**

La durata dei lavori viene determinata in 90gg consecutivi; i lavori saranno consegnati all'impresa con apposito verbale e dovranno essere ultimati entro il termine contrattuale concordato ed accettato dalle parti.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere anche a consegne frazionate dei lavori, di sospendere o prolungare la durata dei lavori, senza che ciò possa dare alla ditta il diritto di chiedere compensi od avanzare riserve di sorta.

E' tassativamente vietata la sospensione dei lavori da parte dell'Impresa se non giustificata da cause di forza maggiore; l'inosservanza di detta clausola, provocherà l'immediata risoluzione del contratto senza che l'impresa possa reclamare alcun indennizzo.

Inoltre:

1. Almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione.

2. L'andamento dei lavori da esso previsto non deve essere pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione appaltante.

3. Il programma esecutivo dei lavori potrà essere approvato dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (qualora non coincida con il direttore dei lavori), mediante apposizione di un visto, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si siano pronunciati il programma esecutivo dei lavori si intende approvato.

4. Qualora il programma non ottenesse l'approvazione della Direzione Lavori e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'Appaltatore ha 5 giorni di tempo per predisporre un nuovo programma, secondo le direttive che avrà ricevuto. Qualora il programma non ottenesse ancora l'approvazione della Direzione Lavori e dal Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione, i lavori verranno comunque consegnati e si applicherà il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante.

5. Nel corso dell'esecuzione dei lavori, qualora l'Appaltatore intendesse modificare il Programma esecutivo dei lavori dovrà richiedere preventiva autorizzazione al direttore dei lavori ed al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, almeno 10 gg. prima dell'inizio delle lavorazioni interessate dalle modifiche stesse. L'approvazione di tali modifiche potrà avvenire entro 10 gg. dal ricevimento delle stesse. Trascorso

il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata la modifica al programma esecutivo dei lavori si intende da questa approvata.

6. Il Programma esecutivo dei lavori redatto dall'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori o per la tutela di un interesse pubblico prevalente, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi, ed in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per l'esecuzione, in ottemperanza all'articolo 5 del decreto legislativo n. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni. In ogni caso il programma dei lavori deve essere coerente con i piani di sicurezza e di coordinamento del cantiere (eventualmente integrato ed aggiornato), il suo cronoprogramma, e con il piano operativo di sicurezza.

7. Ogni modifica al programma deciso dall'appaltatore deve essere sottoposto per iscritto alla Stazione appaltante, con le procedure espone in precedenza, prima di diventare esecutivo.

### *Articolo I.5*

#### **Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori**

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

### *Articolo I.6*

#### **Danni di forza maggiore**

1. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art.139 del regolamento generale DPR n. 554/99 e dell'art.20 del Capitolato Generale d'Appalto.

2. La denuncia del danno deve essere sempre fatta per iscritto, entro 5 giorni dall'avvenimento, onde permettere alla Direzione dei Lavori un immediato sopralluogo per accertare l'esistenza delle condizioni di riconoscimento del danno e, nel caso, procedere alla sua quantificazione.

3. Nessun compenso è dovuto per danno o perdita dei materiali non ancora posti in opera, di utensili, e in generale di tutti gli attrezzi occorrenti od occorsi all'impianto completo del cantiere.

4. I riempimenti di scavi derivanti da piogge, smottamenti o scoscendimenti di pareti non saranno in alcun caso considerati danni di forza maggiore, dovendo l'Impresa provvedere al ripristino a sua cura e spese.

### ***Articolo I.7***

#### **Osservanza dei regolamenti e della normativa tecnica**

1. L'Impresa è tenuta alla piena osservanza di tutti le Leggi e Regolamenti in vigore o che verranno eventualmente emanati durante il corso dei lavori. In particolare dovrà osservare la specifica normativa relativa alle tipologie di opere in appalto o a loro connesse.

### ***Articolo I.8***

#### **Attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico**

1. L'Impresa è tenuta, a seconda del tipo di intervento richiesto, a mettere a disposizione mezzi d'opera adeguati alla tipologia dei lavori.

2. I mezzi meccanici d'opera a nolo si intendono forniti a caldo, completi di operatore, carburante, lubrificante e quant'altro occorra al loro funzionamento.

### ***Articolo I.9***

#### **Accettazione dei materiali**

1. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, prima della loro provvista, l'Appaltatore presenterà alla Direzione Lavori una scheda di accettazione corredata delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature e materiali che in caso di accettazione gli verrà restituita firmata.

### ***Articolo I.10***

#### **Manutenzione e durata della garanzia**

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo della diligente manutenzione completa dell'impianto di che trattasi, fino alla scadenza della garanzia che avrà la durata di anni uno dal verbale di collaudo.

### ***Articolo I.11***

#### **Aggiudicazione della gara**

L'aggiudicazione della gara sarà effettuata a favore della ditta che avrà formulato l'offerta che risulterà più vantaggiosa sulla base di una comparazione tecnico-economico-funzionale.

Il committente si riserva il diritto di scegliere, per l'aggiudicazione, le apparecchiature che a suo insindacabile giudizio ritiene di preferire.

## *Articolo I.12*

### **Validita' delle offerte**

Le offerte presentate rimangono valide fino all'espletamento delle operazioni di aggiudicazione. I prezzi dell'offerta sono fissi e invariabili e non soggetti a revisione alcuna. Gli stessi sono comprensivi di ogni onere e spesa riguardante il trasporto, l'installazione, il collaudo.

## *Articolo I.13*

### **Collaudo**

Si procede al collaudo dell'impianto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di messa in funzione. Prima del collaudo la ditta dovrà fornire le certificazioni di legge.

## *Articolo I.14*

### **Garanzia e obbligazioni aggiuntive**

La ditta appaltatrice esegue i lavori sotto la propria esclusiva responsabilità assumendosi tutte le conseguenze nei confronti dell'Amministrazione e di terzi.

La ditta ha l'obbligo di garantire sia per la qualità dei materiali che per il relativo montaggio ed il regolare funzionamento dell'impianto, per un periodo non inferiore ad un anno dalla data di collaudo positivo.

Pertanto, per tutto il periodo di garanzia, la ditta è tenuta a riparare a sua totale cura e spesa tutti i guasti per imperfezioni che si verificassero negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetto di montaggio. Sono esclusi dalla garanzia i danni che possano essere derivati da negligenza e o inesperienza del personale addetto.

La ditta dovrà inoltre fornire i manuali d'uso e manutenzione e dovrà, a sua cura e spese, addestrare il personale alla ordinaria conduzione dell'impianto.

## *Articolo I.15*

### **Assicurazioni**

L'appaltatore riconosce che la stazione appaltante risulta estranea a qualsiasi vertenza economica e giuridica tra l'appaltatore stesso e il proprio personale dipendente.

L'appaltatore riconosce inoltre esplicitamente che sono a proprio carico le conseguenze del suo operato e quelle dei suoi dipendenti.

Sono altresì a carico della ditta appaltatrice gli oneri assicurativi per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) intendendo come tali anche tutto il personale alle dipendenze della stazione appaltante per i rischi derivanti dalla responsabilità della ditta aggiudicataria, con i seguenti massimali senza franchigia:

€.1.000.000 per ogni sinistro

€.1.000.000 per ogni persona

€.1.000.000 per danni a cose.

### *Articolo I.16*

#### **deposito cauzionale**

A garanzia degli obblighi contrattuali, entro dieci giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione la ditta dovrà costituire un deposito cauzionale nella misura del 10% dell'importo netto di appalto. Tale cauzione potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa avente validità di un anno.

Tale deposito sarà restituito allo scadere del periodo di garanzia.

### *Articolo I.17*

#### **penalita'**

Nel caso di rilevata difformità delle attrezzature fornite rispetto a quelle individuate in sede di aggiudicazione il Committente avrà il diritto di respingere la fornitura e la ditta ha l'obbligo di provvedere alla sostituzione delle stesse nel termine stabilito dall'Ente stesso.

Nel caso di ritardo nella consegna e nella messa in funzione dell'impianto è prevista l'applicazione di una penale in misura percentuale dell'1% per ogni decade di ritardo maturata, calcolata sull'ammontare della fornitura, al netto di IVA, non consegnata o consegnata in ritardo, salvo la facoltà di risoluzione del contratto ove il ritardo superi di venti giorni il termine indicato.

### *Articolo I.18*

#### **Stipula del contratto**

Si procederà alla stipula del contratto entro venti giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione. E' a carico della ditta aggiudicataria ogni e qualsiasi onere relativo alla stipula e registrazione del contratto.

Il contratto potrà essere stipulato anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.

### *Articolo I.19*

#### **Controversie**

Le parti convengono, nel caso di vertenze, di ricercare pregiudizialmente una composizione bonaria riconoscendo però, in difetto di ciò, quale Foro competente quello di Roma.

### *Articolo I.20*

#### **Rinvio alle norme di legge e regolamenti vigenti**

Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente Capitolato, si rinvia alla normativa emanata dallo Stato in materia di contabilità e contratti nonché alle norme di cui al Capitolato Generale di Appalto.

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile la Ditta esplicitamente dichiara di accettare specificatamente ed integralmente gli articoli, nessuno escluso del presente Capitolato Speciale fermo restando l'inderogabilità anche delle norme contrattuali.

**ROMA, .../.../.....**